CAMERA DEI DEPUTATI N. **2973**

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 giugno 2026 (v. stampato Senato n. 1357)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MARTI, CANTÙ, BERGESIO, BIZZOTTO, DREOSTO, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi

Trasmessa il 17 giugno 2026

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La presente legge mira a contribuire al miglioramento della salute di alunne, alunni, studentesse e studenti, attraverso un approccio sistemico e multidisciplinare volto a promuovere l'assunzione di stili di vita sani, con particolare riferimento all'alimentazione, all'astensione dal fumo e dal consumo di sostanze a rischio, all'attività fisica e all'informazione sull'importanza della prevenzione e della profilassi.

2. Al fine di diffondere tra le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute e di uno stile di vita sano, nonché di mantenere il benessere generale e prevenire l'insorgenza di malattie, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa, possono introdurre e trasmettere nozioni e princìpi finalizzati all'acquisizione di conoscenze, comportamenti e competenze volti alla prevenzione e alla promozione della salute.

Art. 2.

(Prevenzione e promozione della salute)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere attività teoriche e pratiche, anche mediante attività laboratoriali, di studio e di approfondimento, riguardanti la prevenzione e la promozione della salute. A tal fine, le medesime istituzioni scolastiche, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, possono prevedere, tenuto conto delle necessità delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti e, in particolare, di

quelli con disabilità o con bisogni educativi speciali, attività specifiche all'interno dei percorsi curricolari, del curricolo verticale, dei percorsi di formazione scuola-lavoro o di iniziative extrascolastiche, da realizzare anche in rete con altre scuole e con la collaborazione di enti del Servizio sanitario nazionale, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi gli enti del Terzo settore operanti in ambito sanitario.

Art. 3.

(Adozione del Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed è attuato in collaborazione con le famiglie, con esperti in materia di salute e prevenzione, con enti del Terzo settore e con gli altri enti e soggetti del Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute di cui all'articolo 4. Il Piano è adottato con cadenza triennale, tenuto conto delle proposte degli enti e dei soggetti del predetto Sistema di coordinamento.

2. Il Piano è finalizzato prioritariamente a:

a) promuovere la conoscenza dell'educazione alimentare per il miglioramento dello stato di benessere degli individui;

b) rendere consapevoli le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulle corrette abitudini alimentari e sui comportamenti alimentari dannosi, anche ai fini della prevenzione primaria in odontoiatria;

c) potenziare la conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, dei disturbi alimentari e delle relative manifestazioni;

d) sensibilizzare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sui benefici fisici e psichici dell'attività sportiva quotidiana;

e) informare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti sulla nocività del fumo mediante processo di combustione e a riscaldamento del tabacco nonché dei dispositivi elettronici per fumare, dei prodotti a base di nicotina, dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze;

f) promuovere e potenziare la conoscenza dell'educazione ambientale e dei danni derivanti dall'inquinamento;

g) promuovere l'educazione digitale per contrastare l'impatto dell'utilizzo non corretto dei *social network* sul benessere psicofisico e relazionale.

Art. 4.

(Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati, operanti negli ambiti sanitario e della ricerca, nonché negli ambiti educativo, culturale e sociale che si occupano di promozione della salute, concorrono a realizzare un Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute nelle scuole.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono altresì definiti i requisiti per l'accreditamento degli enti e dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono costituire

reti di scuole per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) coordinamento delle progettualità relative alla prevenzione e alla promozione della salute;

b) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;

c) stipula di accordi e partenariati con gli enti e i soggetti del Sistema di coordinamento di cui all'articolo 4 per la promozione di attività inerenti alla tutela della salute;

d) promozione di eventi, convegni e laboratori volti a sensibilizzare le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti in merito alla prevenzione e alla promozione della salute.

Art. 6.

(Prevenzione e promozione della salute nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria possono essere svolte attività di promozione della salute alimentare, con particolare riferimento al cibo, all'acqua, alle materie prime e ai valori nutrizionali essenziali per i fabbisogni giornalieri, nonché alla riduzione dello spreco alimentare, e possono essere altresì promosse attività dirette alla conoscenza delle buone pratiche riguardanti l'igiene del sonno, il corretto utilizzo dei dispositivi digitali e una attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico.

2. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria possono essere promosse altresì attività di coinvolgimento diretto delle famiglie e della comunità locale, attraverso incontri, laboratori e campagne di sensibilizzazione, per rafforzare il percorso educativo e favorire comportamenti salutari.

Art. 7.

(Prevenzione e promozione della salute nella scuola secondaria di primo e secondo grado)

1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado possono essere svolte atti-

vità di promozione dedicate alla sana alimentazione, all'attività fisica, all'informazione sull'importanza della prevenzione e della profilassi, alla nocività del fumo mediante processo di combustione e a riscaldamento del tabacco nonché dei dispositivi elettronici per fumare, dei prodotti a base di nicotina, dell'alcol, delle droghe e delle relative dipendenze e di un utilizzo non corretto dei dispositivi digitali e dei *social network*. Possono essere altresì realizzate iniziative volte alla conoscenza delle cause dell'inquinamento e delle sue conseguenze sulla salute.

Art. 8.

(*Istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi*)

1. Al fine di diffondere tra la popolazione la consapevolezza dell'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché di corretti stili di vita, la Repubblica riconosce il 28 novembre di ciascun anno quale Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita, di seguito denominata « Giornata nazionale », in memoria di Umberto Veronesi quale promotore dei temi di cui alla presente legge.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 9.

(*Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale*)

1. Ai fini di cui all'articolo 8, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti del Terzo settore, iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della promozione

della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.

Art. 10.

(*Celebrazione della Giornata nazionale nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione*)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, anche in coordinamento con enti del Terzo settore, attività didattiche sull'importanza della prevenzione e della promozione della salute nonché sull'adozione di corretti stili di vita.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



19PDL0201450